



Introduzione

Le espulsioni sono provvedimenti con cui l'autorità amministrativa di pubblica sicurezza o l'autorità giudiziaria dispongono l'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri che non hanno, o hanno perso, il diritto di soggiornarvi.

Le espulsioni amministrative sono disposte dal ministro dell'Interno o dal prefetto.

L'autorità giudiziaria può invece disporre l'espulsione dello straniero secondo tre diverse ipotesi:

1. come misura sostitutiva della pena detentiva inferiore ai due anni;
2. come misura alternativa;
3. come misura di sicurezza da eseguirsi a fine pena ma irrogata già in sentenza.

In tutte queste ipotesi valgono i divieti di espulsione previsti dall'**art. 19 Testo Unico Immigrazione** (da ora in poi TUI). Secondo tale norma, è vietata l'espulsione nei seguenti casi:

- Verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, oppure possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19 comma 1);
- Nel caso in cui lo straniero sia un minore non accompagnato (comma 1 bis);
- Nel caso sia minore di anni diciotto o sia persona in possesso della carta di soggiorno o sia convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana o ancora sia donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (comma 2). Nei casi di cui al comma 2, tuttavia, è espressamente prevista (art. 13 comma 1 TUI) un'eccezione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (e, dunque, lo straniero può essere espulso).

La legge 110/2017 ("Introduzione del delitto di tortura") ha aggiunto all'art. 19 TUI il comma 1.1, che vieta l'espulsione verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

La legge 110/2017, in attuazione del principio di *non refoulement*, ha dunque il merito di aver ampliato le ipotesi di cui al primo comma TUI, in cui vige il divieto assoluto di espulsione: *"In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa*



Antigone Onlus

essere oggetto di persecuzione ... [ovvero] qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura”.

Come ha avuto modo di affermare la Corte Edu, il tipo di reati commessi dallo straniero non influisce in alcun modo sulla protezione accordata dall’art. 3 Cedu. La Corte Edu è dunque chiara nel porre precisi divieti di espulsione dello straniero verso Stati ove vi è il rischio di tortura. Tuttavia, in più di un’occasione, lo Stato italiano ha violato in maniera esplicita le prescrizioni della Corte. In almeno tre occasioni la Corte Edu, investita del caso secondo la procedura d’urgenza prevista dall’art. 39 del Regolamento della Corte, aveva intimato allo Stato italiano di sospendere il rimpatrio di sospetti terroristi tunisini. Le autorità italiane avevano proceduto comunque al rimpatrio, in aperta violazione della misura cautelare sospensiva del provvedimento disposto dalla Corte Edu¹.

Si propongono di seguito delle schede sintetiche esplicative delle procedure relative alle espulsioni quali misura alternativa e misura di sicurezza. Proponiamo anche relativi formulari attraverso i quali presentare ricorso contro tali provvedimenti. Quanto all’espulsione come pena sostitutiva, si tratta di un provvedimento in concreto utilizzato raramente. Se tuttavia ci si trovasse in tale ipotesi, le argomentazioni da utilizzare per evitare l’irrogazione o l’esecuzione della pena sostitutiva sono analoghe a quelle qui presentate.

¹ http://questionegiustizia.it/speciale/2016/1/il-terrorismo-e-le-politiche-migratorie_sulle-espulsioni-dello-straniero-sospettato-di-terrorismo_8.php#_ftn9



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

L'espulsione come misura alternativa alla detenzione

Scheda

L'art. 16 del TUI prevede l'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione per lo straniero detenuto irregolarmente presente nel territorio italiano che abbia commesso reati di non particolare gravità e che debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.

Il magistrato di sorveglianza dispone l'espulsione quando siano la persona soddisfi i seguenti presupposti:

- è identificata (o identificabile);
- si trova in una delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2 TUI, vale a dire: è entrata nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera; è sprovvista di permesso di soggiorno o il permesso è scaduto, revocato, annullato, rifiutato; appartiene a una delle categorie previste degli artt. 1, 4 e 16 del d. lgs. 159/2011 ("Codice antimafia");
- deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni (escluse possibili future liberazioni anticipate);
- non è stata condannata per i reati di cui agli artt. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, TUI (reati concernenti la disciplina dell'immigrazione);
- non è stata condannata per uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a, c.p.p. (devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi; omicidio; rapina ed estorsione aggravate; sequestro di persona; terrorismo ed eversione; traffico o detenzione di armi da guerra; traffico o detenzione di stupefacenti, in associazione o aggravato; reati connessi alla prostituzione minorile e alla pedo-pornografia; reati sessuali)²;
- non rientra in uno dei casi in cui sia previsto il divieto di espulsione.

Procedura e identificazione

All'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati (art. 16 comma 5-bis TUI). Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il carcere, in genere, comunica all'Ufficio di sorveglianza nome e posizione giuridica di quei detenuti stranieri il cui fine pena si sta avvicinando ai due anni, in modo che si effettui per tempo la necessaria istruttoria.

²In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono (art. 19 comma 5 TUI).



Antigone Onlus

L'interessato, se desidera essere espulso invece di restare altri due anni in prigione in Italia, può presentare istanza di espulsione al magistrato di sorveglianza. L'istanza non è necessaria ma può ridurre i tempi di attesa in carcere.

Il magistrato di sorveglianza, sia d'ufficio che su istanza di parte, decide con decreto motivato, senza formalità (vale a dire senza comunicare l'avvio del procedimento all'interessato o al suo difensore) né contraddittorio³. Il decreto di espulsione, solo al momento della sua emissione, è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore (art. 16 comma 6 TUI)⁴.

L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Divieto di espulsione

Secondo il comma 9 dell'art. 16 TUI, questa espulsione non si applica nei casi previsti dall'art. 19 TUI (vedi premessa).

OPPOSIZIONE

Come si è detto, il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. L'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle indicazioni necessarie per identificare il provvedimento impugnato, i capi o i punti del provvedimento che si intendono impugnare, le richieste e i motivi specifici che sorreggono ogni richiesta (cfr. Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 41753 del 16 settembre – 9 ottobre 2013).

Il Tribunale decide nel termine ordinatorio – vale a dire non perentorio e dunque derogabile – di venti giorni. L'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di opposizione o della decisione del Tribunale di sorveglianza.

Lo stato di detenzione permane, comunque, fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.

Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza l'interessato, a mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, ex artt. 606 c.p.p. e 71-ter ordinamento penitenziario.

³ Il contraddittorio è differito in sede di eventuale opposizione al Tribunale di sorveglianza.

⁴ Il decreto deve essere comunicato all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (art. 13 comma 7 TUI).



Antigone Onlus

L'espulsione a titolo di misura di sicurezza

Scheda

L'espulsione a titolo di misura di sicurezza è disposta dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento per reati gravi, nei confronti di un cittadino straniero, indipendentemente dalla regolarità o meno del suo soggiorno in Italia, allorché lo stesso è ritenuto socialmente pericoloso. In tali casi verrà disposta l'espulsione nei confronti del cittadino extra-UE oppure l'ordine di allontanamento nei confronti del cittadino comunitario.

L'espulsione a titolo di misura di sicurezza può essere disposta nei seguenti casi:

- in caso di condanna alla reclusione non inferiore ai due anni (art. 235 c.p.);
- in caso di condanna per i delitti contro la personalità dello Stato di cui al Libro II, Titolo I del c.p. (art. 312 c.p.);
- in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82 commi 1 e 2 ("deve essere espulso") ovvero altri reati previsti dal Testo Unico stupefacenti diversi da quelli sopra citati ("può" essere espulso), come previsto dall'art. 86 d.p.r. 309/1990, Testo Unico stupefacenti;
- in caso di condanna per uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.) in flagranza (art. 15 TUI).

Procedura e accertamento delle pericolosità

L'espulsione come misura di sicurezza deve essere subordinata sempre all'accertamento della pericolosità sociale dell'espellendo (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 58 del 24.02.1995). Pertanto, nell'applicare tale misura nella sentenza, il giudice accerterà prima la pericolosità sociale del soggetto (art. 203 c.p.) secondo le circostanze di cui all'art. 133 comma 2 del codice penale⁵.

A differenza dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, in caso di condanna l'espulsione come misura di sicurezza è eseguita dopo che lo straniero ha finito di scontare la pena detentiva⁶.

Secondo l'art. 15 comma 1-bis TUI, "Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza del luogo dove lo straniero è detenuto. Il magistrato di sorveglianza

⁵ Tenendo conto, in particolare, dei motivi a delinquere e del carattere del reo, dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e della vita antecedenti al reato, della condotta contemporanea o susseguente al reato, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Queste valutazioni devono essere indicate sinteticamente nella motivazione della sentenza.

⁶ Cfr. art. 211 c.p.: "1. Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. 2. Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. 3. L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime".



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

sovrintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali (art. 679 c.p.p. e 69 o.p.) e accerta se l'interessato sia o meno da ritenersi ancora persona socialmente pericolosa (cfr. Cass. n. 13741/1999). Provvede, ai sensi dell'art. 69 o.p., al riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 commi 1 e 2 c.p., nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Se accerta la sussistenza dei requisiti e della pericolosità sociale, dispone l'espulsione.

Divieto di espulsione

L'art. 19 TUI prevede dei divieti alle espulsioni (vedi sopra, introduzione), alcuni dei quali sono assoluti e valgono in ogni circostanza. Occorre però tenere presente che lo straniero rifugiato o ammesso alla protezione sussidiaria può essere comunque espulso quando sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato o rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (art. 20 del d.lgs. 251/2007). Inoltre, poiché questo tipo di espulsione si fonda sulla pericolosità sociale del soggetto, la giurisprudenza ha ritenuto di non applicare i divieti di espulsione previsti dall'art. 19 comma 2 TUI (Cassazione penale, sez. I, sent. n. 34562 del 12.06.2007). Tuttavia, si ribadisce l'assoluto divieto di espulsione nei casi previsti dai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TUI.

Revoca della misura

Nel caso in cui, trascorso un certo lasso di tempo dalla sentenza, la pericolosità sociale venga meno, la misura può essere revocata (artt. 207 e 208 c.p.). Competente sulla revoca è il magistrato di sorveglianza, che decide sia autonomamente sia su istanza del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore (art. 679 c.p.p. e 69 o.p.).

IMPUGNAZIONE

Contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono presentare appello davanti al Tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale disponga altrimenti. Possono parimenti essere impugnate davanti al Tribunale di sorveglianza le sentenze di condanna concernenti le misure di sicurezza (art. 680 c.p.p.).

Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza l'interessato, a mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, ex artt. 606 c.p.p. e 71-ter o.p.



Antigone Onlus

**FORMULARIO
OPPOSIZIONE ALLA ESPULSIONE QUALE MISURA ALTERNATIVA**

Al Tribunale di Sorveglianza di

.....

Oggetto: Opposizione avverso il decreto del magistrato di sorveglianza in materia di espulsione come misura di alternativa alla detenzione ex art. 16 d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione)

Il sottoscritto..... nato a
..... il e attualmente detenuto presso
.....

Premesso che

- lo scrivente è detenuto dal in espiatione della pena di anni e mesi di reclusione determinata con sentenza di condanna n. del dal Tribunale/Corte d'Appello..... con fine pena previsto per il
- con decreto n del il magistrato di sorveglianza di disponeva l'applicazione nei confronti del sottoscritto dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione;
- l'art. 19 comma 1.1 TUI, così come introdotto dalla legge 110/2017 ("Introduzione del delitto di tortura"), stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- in caso di espulsione, il sottoscritto teme seriamente per la propria vita e la propria incolumità, in quanto nel proprio paese di origine sono stati riscontrati numerosi casi di tortura e/o di violazione sistematica dei diritti umani, come si evince dalla documentazione allegata (*allegare ad es. rapporti Amnesty International*)
- **[di seguito ulteriori argomentazioni da utilizzare in base al caso concreto]**
- Il sottoscritto non si trova in una delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2 TUI, poiché è entrato nel territorio dello Stato regolarmente/è munito di regolare permesso di soggiorno n ... rilasciato da ... e valido fino al ...[oppure] ha effettuato regolare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi ..., codice istanza ..., codice assicurata [oppure] ha effettuato tardivamente l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cause di forza maggiore dovute a ... ed è in attesa che le autorità competenti controllino la sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno: non è, infatti, compito della Magistratura di sorveglianza entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo stesso (cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 39083/2006); [oppure] non appartiene ad alcuna delle categorie previste degli artt. 1, 4 e 16 del d. lgs. 159/2011;

- il sottoscritto è minore non accompagnato, nei cui confronti è disposto il divieto di espulsione ex art. 19 comma 1 bis TUI;
- il sottoscritto è minore di anni diciotto e/o in possesso della carta di soggiorno e/o convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana e/o donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio nei cui confronti è disposto il divieto di espulsione ex art. 19 comma 2 TUI. Non vi sono elementi per affermare l'esistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato che rendano necessaria l'espulsione in presenza di tali divieti;
- il sottoscritto proviene da ... (Stato di origine verso cui dovrebbe essere eseguita l'espulsione). Tale Stato, come è noto e come emerge da numerosi rapporti delle più autorevoli organizzazioni internazionali, è in guerra e/o governato da una dittatura e/o bande armate e/o organizzazioni terroristiche (descrivere situazione e rischi, citare le fonti). Per questo, c'è fondata ragione di ritenere che in tale Stato il sottoscritto potrà essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potrà rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione e/o possa essere sottoposto a tortura o a violazioni gravi di diritti umani. [Pertanto il sottoscritto gode dello status di rifugiato/è stato ammesso alla protezione sussidiaria/ha presentato domanda di protezione internazionale]. L'art. 19 comma 1 TUI stabilisce che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento nei casi sopra menzionati.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto ritiene che il provvedimento del magistrato di sorveglianza è illegittimo e

CHIEDE

che il decreto del magistrato di sorveglianza di
venga annullato.

Luogo e data

Firma

FORMULARIO

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE QUALE MISURA DI SICUREZZA

Al Tribunale di Sorveglianza di

.....

Oggetto: Impugnazione dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza¹ in materia di espulsione come misura di sicurezza

Il sottoscritto..... nato a il e attualmente detenuto presso

Premesso che

- il sottoscritto è detenuto dal in espiazione della pena di anni e mesi di reclusione determinata con sentenza di condanna n. del dal Tribunale/Corte d'Appello, con fine pena previsto per il
- che con tale sentenza di condanna era disposta anche l'espulsione quale misura di sicurezza;
- con provvedimento n del il Magistrato di Sorveglianza di disponeva l'applicazione nei confronti del sottoscritto dell'espulsione come misura di sicurezza;
- l'art. 19 comma 1.1 TUI, così come introdotto dalla legge 110/2017 ("Introduzione del delitto di tortura"), stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
- in caso di espulsione, il sottoscritto teme seriamente per la propria vita e la propria incolumità, in quanto nel proprio paese di origine sono stati riscontrati numerosi casi di tortura e/o di violazione sistematica dei diritti umani, come si evince dalla documentazione allegata (*allegare ad es. rapporti Amnesty International*)
- **[di seguito ulteriori argomentazioni da utilizzare in base al caso concreto]**
- il reato per cui il sottoscritto è stato condannato è risalente nel tempo;
- il sottoscritto, durante l'intero periodo di espiazione della pena in carcere, ha tenuto una condotta regolare, rapportandosi correttamente con gli operatori penitenziari, frequentando il corso di / l'attività di / lavorando come
- in ragione della suddetta condotta, ha sempre usufruito della liberazione anticipata e/o di permessi/benefici (specificare quali);

¹ Quanto all'impugnazione della misura di sicurezza disposta nella sentenza di condanna, le argomentazioni da utilizzare sono analoghe a quelle qui presentate.

- il sottoscritto proviene da (Stato di origine verso cui dovrebbe essere eseguita l'espulsione). Tale Stato, come è noto e come emerge da numerosi rapporti delle più autorevoli organizzazioni internazionali, è in guerra e/o governato da una dittatura e/o bande armate e/o organizzazioni terroristiche (descrivere situazione e rischi, citare le fonti). Per questo, c'è fondata ragione di ritenere che in tale Stato il sottoscritto potrà essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potrà rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione e/o possa essere sottoposto a tortura o a violazioni gravi di diritti umani. [Pertanto il sottoscritto gode dello status di rifugiato/è stato ammesso alla protezione sussidiaria/ha presentato domanda di protezione internazionale]. L'art. 19 comma 1 TUI stabilisce che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento nei casi sopra menzionati.

Alla luce di quanto premesso, ritiene che il provvedimento del magistrato di sorveglianza non può essere accettato e

CHIEDE

che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di venga annullata.

Luogo e data

Firma



ANTIGONE
Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

REPORT SULLA TORTURA IN EGITTO

Numerosi organismi internazionali denunciano le diffuse e sistematiche pratiche di tortura e altri maltrattamenti in Egitto

Sebbene già nei decenni passati si siano registrate pratiche di tortura¹e altri maltrattamenti, negli ultimi anni la situazione in Egitto è addirittura peggiorata. Sin dall'insediamento di Abdel Fattah al-Sisi a presidente della repubblica egiziana, salito al potere in seguito al colpo di stato militare del luglio 2013, la tortura è ritornata ad essere ampiamente utilizzata dalle forze di sicurezza egiziane². Chiunque venga espulso, respinto o estradato in Egitto rischia pertanto di essere sottoposto a tortura e ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

I rapporti annuali di Human Rights Watch e Amnesty International recentemente pubblicati, denunciano l'uso sistematico di arresti arbitrari, sparizioni forzate e pratiche di tortura commesse dalle autorità egiziane nei confronti degli oppositori, o presunti tali, del governo al'-Sisi³.

Dello stesso parere è il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura (UNCAT). In conclusione ad un'inchiesta intrapresa a seguito delle numerose denunce di tortura riportategli da diverse

¹ Il Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura nel suo rapporto del 1996 sull'Egitto, riportava che "la tortura è sistematicamente praticata dalle forze di sicurezza in Egitto".

²Human Rights Watch, "We Do Unreasonable Things Here"- *Torture and National Security in al-Sisi's Egypt*, 5 settembre 2017. <https://www.hrw.org/report/2017/09/05/we-do-unreasonable-things-here/torture-and-national-security-al-sisis-egypt>

³Human Rights Watch, *Egypt- events of 2016*, settembre 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/egypt>; Amnesty International, *Rapporto annuale 2016-2017, Egitto*, 22 febbraio 2017 <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/egypt>.



Antigone Onlus

organizzazioni non-governative, l'UNCAT afferma che "la tortura in Egitto è una pratica sistematica"⁴.

Gli autori di tali pratiche sono agenti di polizia, ufficiali dell'esercito, agenti penitenziari e soprattutto i membri dell'Agenzia di Sicurezza nazionale, il principale corpo dei servizi segreti dipendente dal Ministero degli Interni egiziano. Gli abusi commessi consistono principalmente in pratiche di tortura contro i detenuti politici, utilizzate per ottenere confessioni o altri tipi di informazioni. Le torture vengono principalmente eseguite nelle stazioni di polizia, nelle prigioni, nelle strutture di sicurezza statali e nelle strutture delle Forze Centrali di Sicurezza. Le tecniche maggiormente utilizzate comprendono percosse, scosse elettriche, costrizioni a rimanere in posizioni di stress e, alcune volte, stupro⁵.

Il rapporto di Human Rights Watch dichiara che, fra il gennaio e l'ottobre 2016, 433 detenuti hanno denunciato torture o maltrattamenti commessi dalla polizia o dagli agenti penitenziari durante periodi di detenzione⁶.

Il Coordinamento egiziano per i Diritti e le Libertà, un gruppo indipendente che si occupa della tutela dei diritti umani, ha identificato 30 casi di persone decedute per le torture ricevute durante la loro permanenza in stazioni di polizia o in altri luoghi di identificazione del Ministero degli Interni tra agosto 2013 e dicembre 2015. Nel 2016, la stessa associazione dichiara di aver ricevuto, tramite i suoi avvocati, 830 denunce di torture e altri 14 casi di persone decedute per le torture ricevute in strutture detentive⁷.

Un caso di tortura di nostra conoscenza: la tortura e la morte di Giulio Regeni

Giulio Regeni, ricercatore italiano dell'Università di Cambridge, è stato trovato morto il 3 febbraio 2016 in una strada nella periferia de Il Cairo, nove giorni dopo la sua scomparsa.

In seguito all'autopsia eseguita in Italia, il medico legale afferma che il decesso di Regeni è sopravvenuto a causa della frattura di una vertebra cervicale causata da un violento colpo al collo che ha avuto come conseguenze la rottura del midollo spinale e una conseguente crisi respiratoria, alla quale è seguita la morte. Sul corpo di Regeni sono state riscontrati segni di

⁴Comitato delle Nazioni Unite contro la Tortura (UNCAT), *Summary account of the results of the proceedings of the inquiry on Egypt*, 23giugno 2017. http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Inquiries.aspx

⁵Human Rights Watch, "We Do Unreasonable Things Here"; UNCAT, *Summary account of the results of the proceedings of the inquiry on Egypt*.

⁶Human Rights Watch, *Egypt- events of 2016*.

⁷Human Rights Watch, "We Do Unreasonable Things Here".



Antigone Onlus

lesioni e abrasioni, compatibili con ripetute percosse inflitte a più riprese e a distanza di tempo, che hanno provocato la rottura di 5 denti, delle due scapole, dell'omero destro, di un polso, delle dita delle mani e dei piedi ed entrambi i peroni. In varie parti del corpo erano presenti tagli e bruciature e cinque incisioni, con le quali il torturatore ha tracciato delle lettere. Nell'autopsia si legge come "sulla regione dorsale a sinistra della linea si trovano un complesso di soluzioni disposte a confermare una lettera". Segni riscontrati "anche all'altezza dell'occhio destro, a lato del sopracciglio e poi sulla mano sinistra dove c'era una X". "Si possono ipotizzare – si legge ancora nel referto autoptico- che lo abbiano colpito con calci, pugni, bastoni, mazze" per poi scagliarlo ripetutamente a terra o contro alcuni muri. Il medico legale conclude dicendo che "alcune lesioni cutanee hanno caratteristiche che depongono per una differente epoca di produzione avendo un timing differenziato", segno evidente che le torture si siano protratte per diversi giorni.

Non è un caso di morte per mano criminale comune, come i depistaggi volevano dimostrare, ma un caso di tortura di Stato.

Sparizioni forzate

Strettamente legato al tema della tortura, è il gran numero di casi di sparizioni forzate, ovvero arresti o rapimenti compiuti da agenti dello Stato che si rifiutano di rivelare la sorte delle persone rapite e il luogo in cui esse sono custodite.

Secondo il Dipartimento di Stato statunitense, le autorità egiziane fanno sempre più uso di tale pratica, utilizzata per scoraggiare l'insorgere di eventuali critiche d'opposizione⁸.

Il Coordinamento egiziano per i Diritti e le Libertà, documenta 912 casi di sparizione forzata avvenuti tra agosto 2015 e agosto 2016, 52 dei quali non ancora pervenuti al momento della stesura del rapporto⁹.

Nel rapporto 2015-2016, Amnesty International dichiara che, in base ai dati ricevuti da diverse organizzazioni non-governative egiziane, a partire dall'inizio del 2015 diverse centinaia di persone sono state vittime di sparizione forzata, con una media di tre-quattro persone ogni giorno¹⁰.

Impunità

⁸United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Egypt 2016 human rights report*. <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dliid=265494>

⁹Human Rights Watch, *Egypt- events of 2016*.

¹⁰Amnesty International, *Rapporto annuale 2015-2016, Egitto*, 12 luglio 2017, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/egitto/>.



Antigone Onlus

I dati raccolti dai vari rapporti sottolineano come la maggior parte degli autori di torture, maltrattamenti e sparizioni forzate restino impuniti.

Le autorità competenti non provvedono ad indagare adeguatamente nei casi di presunte violazioni dei diritti umani, compresi gran parte dei casi di violenza commessa dalle forze di sicurezza, contribuendo a creare un clima di generale impunità, dove le vittime hanno scarse possibilità di vedere condannati i propri aguzzini. *“I pubblici ministeri si sono regolarmente rifiutati d’indagare sulle denunce di tortura e altri maltrattamenti avanzate dai detenuti e sulle prove che mostravano che le forze di sicurezza avevano falsificato le date dei verbali d’arresto, nei casi di sparizione forzata”*¹¹.

Arresti e detenzioni arbitrarie – Procedimenti giudiziari iniqui

Torture, maltrattamenti e sparizioni forzate sono solo una parte delle violazioni dei diritti umani commesse in Egitto. Dal luglio 2013, le autorità egiziane hanno arrestato o accusato almeno 60.000 persone, pronunciato centinaia di condanne a morte preliminari e processato 7.400 civili in militari tribunali, in forza al decreto entrato in vigore nell’ottobre 2014 per ampliare lo scopo della giurisdizione militare¹².

Secondo Human Rights Watch, la maggior parte degli imputati vengono arrestati senza alcun mandato, costretti a lunghi periodi di custodia preventiva e poi processati, insieme ad altre centinaia di persone, in sommari processi di massa, contrari al diritto al giusto processo in nome della sicurezza nazionale. Il caso più grande comprendeva 327 imputati¹³.

Amnesty International afferma che *“almeno 1.400 persone erano in detenzione preprocessuale da più di due anni, senza essere state portate in tribunale, in violazione del limite massimo di due anni previsto dalla legge”*¹⁴.

Il più delle volte l’imputato è inoltre costretto a confermare la confessione data in seguito alle torture, senza che nessun’autorità indaghi sulla veridicità dei fatti riportati o sulle violazioni commesse per ottenerli¹⁵.

¹¹United States Department of State, *Egypt 2016 human rights report*; Amnesty International, *Rapporto annuale 2016-2017*.

¹²Human Rights Watch, *Egypt- events of 2016*.

¹³Human Rights Watch, *Egypt: 7,400 Civilians Tried in Military Courts*, 13 aprile 2016.

¹⁴ Amnesty International, *Rapporto annuale 2016-2017*.

¹⁵ Human Rights Watch, *“We Do Unreasonable Things Here”*.



Antigone Onlus

Condizioni carcerarie

L'alto numero di arresti e l'eccessivo uso di detenzione preventiva, hanno fatto rapidamente salire il tasso di sovraffollamento, peggiorando le già dure condizioni carcerarie. Il Consiglio nazionale per i Diritti Umani, organizzazione egiziana, riporta che la popolazione carceraria è al 150% della sua capienza massima e che i centri di detenzione delle stazioni di polizia registrano una capienza del 300% rispetto alla loro effettiva capacità. Spesso gli arrestati vengono tenuti in isolamento per periodi prolungati, *"al di fuori della sorveglianza di un magistrato e senza accesso alla famiglia o a un difensore legale"*¹⁶. A tutto ciò si aggiunge un'inadeguata assistenza sanitaria, colpevole di un gran numero di decessi causati dal mancato accesso alle cure. Le prigioni inoltre scarseggiano di acqua potabile, cibo e appropriata ventilazione¹⁷.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷United States Department of State, *Egypt 2016 human rights report*; United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Egypt 2015 human rights report*, <http://www.state.gov/j/dri/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2015&dliid=252921> .



Antigone Onlus



REPORT SULLA TORTURA IN LIBIA

Numerosi organismi internazionali denunciano le diffuse e persistenti pratiche di tortura e altri maltrattamenti in Libia

Dalla sconfitta del generale Gheddafi, nell'ottobre 2011, la Libia è divisa fra diverse compagne governative e milizie armate rivali. Le varie forze in gioco si contendono il potere combattendo un'efferata guerra civile per la guida della nazione. Da ottobre 2014, combattenti affiliati al sedicente Stato Islamico hanno preso parte al conflitto aggravando ulteriormente le instabili condizioni del paese. Tutte le parti coinvolte nelle ostilità si sono macchiate di gravi violazioni dei diritti umani fra le quali esecuzioni sommarie, arresti arbitrari, sequestri, sparizioni forzate, torture e altri maltrattamenti. Chiunque venga espulso, respinto o estradato in Egitto rischia pertanto di essere sottoposto a tortura e ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) ha pubblicato diversi rapporti documentando diffuse pratiche di tortura e maltrattamenti commessi in Libia dalle milizie e dai gruppi armati affiliati ai governi rivali. Nella maggior parte dei casi le violenze sono inflitte su persone detenute in prigioni o in strutture di detenzione non ufficiali. Le vittime di tali abusi vengono torturate e maltrattate in relazione alle loro posizioni politiche, affiliazioni, legami familiari, identità tribali e per ottenere riscatti o scambi di prigionieri. Sono stati riportati



Antigone Onlus

anche diversi casi di molestie, sequestri, torture e uccisioni di difensori dei diritti umani, politici e altri attivisti e giornalisti¹.

Secondo le testimonianze riportate dalla Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL)², numerosi detenuti sono stati vittime di percosse inflitte con vari strumenti, fra i quali cavi elettrici, bastoni, fruste, tubi dell'acqua, fucili e cinte. Altre tecniche di tortura utilizzate comprendono ferite inflitte da colpi d'arma da fuoco, costrizioni a rimanere in posizioni di stress per lunghi periodi di tempo, scosse elettriche, privazione del sonno e bruciature inflitte con mozziconi di sigarette, metallo incandescente e acqua bollente. I detenuti dichiarano di esser stati torturati, in particolar modo, nel momento dell'arresto, durante gli interrogatori e nei primi giorni di detenzione³.

L'UNSMIL afferma che i cittadini stranieri, in particolar modo i richiedenti asilo e i rifugiati, sono uno dei gruppi più vulnerabile in Libia, dove incorrono ad alto rischio di torture, lavori forzati, uccisioni, detenzione in condizioni disumane, sequestri, violenze sessuali e aggressioni fisiche. Le torture e gli altri maltrattamenti sono commessi principalmente al momento dell'arresto e nei centri di detenzione gestiti dal Dipartimento per la lotta contro l'immigrazione clandestina, facente capo al Ministero degli Interni. Le maggiori tecniche utilizzate sono percosse, frustate, costrizioni in posizioni di stress e insulti razziali o di altro tipo. In alcuni centri di detenzione, le donne sono state soggette a perquisizioni corporali, incluse invasive ispezioni delle cavità corporali, eseguite da guardie di sesso maschile. Sono stati riportati anche diversi casi di violenze sessuali e stupri⁴.

Secondo i dati raccolti da Medici per i Diritti Umani negli ultimi quattro anni "l'85% dei migranti giunti dalla Libia ha subito torture e trattamenti inumani e degradanti e nello specifico il 79% è stato detenuto/sequestrato in luoghi sovraffollati ed in pessime condizioni igienico sanitarie, il

¹ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Report on the situation of human rights in Libya, including on the effectiveness of technical assistance and capacity-building measures received by the Government of Libya*, 13 gennaio 2017, <https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/g1700612.pdf>; Amnesty International Rapporto annuale *Libya 2016-2017*, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/libia/>.

² Missione istituita dal Dipartimento degli affari politici delle Nazioni Unite nel settembre del 2011.

³ Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia e Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Report on the human rights situation in Libya*, 16 Novembre 2015, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/UNSMIL_OHCHRJointly_report_Libya_16.11.15.pdf; Report dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla Libia, 15 febbraio 2016, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/A_HRC_31_CRP_3.pdf.

⁴ UNSMIL e UNHCHR, *Report on the human rights situation in Libya*, 16 November 2015.



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

60% ha subito costanti deprivazioni di cibo, acqua e cure mediche, il 55% gravi e ripetute percosse e percentuali inferiori ma comunque rilevanti stupri e oltraggi sessuali, ustioni provocate con gli strumenti più disparati, *falaka* (percosse alle piante dei piedi), scariche elettriche e torture da sospensione e posizioni stressanti. Tutti i migranti detenuti hanno subito continue umiliazioni e in molti casi oltraggi religiosi e altre forme di trattamenti degradanti. Nove migranti su dieci hanno dichiarato di aver visto qualcuno morire, essere ucciso o torturato. Alcuni sopravvissuti sono stati costretti a torturare altri migranti per evitare di essere uccisi. Numerosissime le testimonianze di migranti costretti ai lavori forzati o a condizioni di schiavitù per mesi o anni”⁵.

Arresti e detenzioni arbitrarie

I gruppi armati para-governativi e le milizie indipendenti si sono sostituite ai preesistenti organi di polizia, eseguendo arbitrariamente migliaia di arresti e prendendo in carico la gestione delle carceri statali e delle strutture detentive non ufficiali, dove sono riportati la maggior parte dei casi di tortura⁶.

Secondo i rapporti annuali di Human Rights Watch e del Dipartimento di Stato statunitense, le autorità carcerarie e le milizie tengono migliaia di detenuti, incluse donne e bambini, in detenzione arbitraria e preventiva, senza alcuna accusa o possibilità di accedere ad un equo processo⁷.

Solo pochi detenuti hanno accesso ad un avvocato e ai documenti relativi alla loro situazione giudiziaria. Un numero ancora più esiguo di detenuti ha la possibilità di contestare la propria detenzione dinanzi a un giudice⁸.

Impunità

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Stato statunitense, i responsabili di atti di tortura e maltrattamenti restano sistematicamente impuniti. Le autorità governative non prendono alcuna misura per investigare, perseguire e punire gli autori di tali crimini e le autorità giudiziarie,

⁵Medici per i Diritti Umani, *Lager in Libia*, 8 agosto 2017, <http://www.mediciperidirittiumani.org/lager-libia/>.

⁶ United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Libya 2016 human rights report*, <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dliid=265510>.

⁷ Amnesty International, *Libya 2016-2017*.

⁸ United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Libya 2016 human rights report*.



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

costantemente vittime di minacce, intimidazioni e violenze, sono pressoché immobili dinanzi a qualsiasi reato commesso dalle forze armate, temendo eventuali ripercussioni⁹.

Condizioni carcerarie

Numerosi detenuti hanno dichiarato di esser stati tenuti in condizioni inumane, in strutture con pessime condizioni igienico-sanitarie e di esser stati reclusi per lunghi periodi in isolamento in piccole celle, poco ventilate e scarsamente illuminate.

I cittadini stranieri detenuti nelle carceri libiche hanno riportato particolari violazioni dei diritti umani, costretti a vivere in celle sovraffollate, senza alcun accesso d'aria e con deprecabili condizioni igienico-sanitarie. Diverse testimonianze raccontano casi di grave malnutrizione e di totale mancanza di cure mediche¹⁰.

Secondo l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni e l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, i centri di detenzioni per migranti sono caratterizzati da un alto tasso di sovraffollamento, scadenti condizioni sanitarie e mancato accesso a cure mediche¹¹.

In seguito ad una recente visita in Libia, Joanne Liu, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere, ha reso note le terribili testimonianze ricevute da migranti e rifugiati tenuti in custodia nei centri di detenzione libici. La dottoressa Liu ha descritto le condizioni dei centri di accoglienza per migranti come "l'incarnazione della crudeltà umana" basata su le più estreme forme di sfruttamento degli esseri umani risultato di sequestri, violenze carnali, torture e schiavitù¹².

⁹ United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Libya 2016 human rights report*.


¹⁰ Alto Commissario delle Nazioni Unite per I diritti umani, *Report on the situation of human rights in Libya*, 13 gennaio 2017.

¹¹ United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Libya 2016 human rights report*.

¹² Joanne Liu, Libya: "The incarnation of human cruelty at its extreme", 8 settembre 2017, <https://www.msf.org.au/article/stories-patients-staff/libya-incarnation-human-cruelty-its-extreme>.



Antigone Onlus



ANTIGONE
Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

REPORT SULLA TORTURA IN SUDAN

Numerosi organismi internazionali denunciano le diffuse e sistematiche pratiche di tortura e altri maltrattamenti in Sudan

In Sudan il potere è concentrato da 28 anni nelle mani del presidente Omar Hassan al-Bashir e della sua cerchia più ristretta, che lo esercitano in maniera quasi assoluta. Ai vertici dello stato si trova il Partito del Congresso Nazionale, di cui il presidente fa parte.

I rapporti dell'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani e di organizzazioni non governative (ONG) specializzate nel monitoraggio del rispetto dei diritti umani quali Human Rights Watch¹ e Amnesty International², così come numerose fonti istituzionali, attestano la presenza diffusa e comune della pratica della tortura nonché di numerose altre e gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. Chiunque venga espulso, respinto o estradato in Sudan rischia pertanto di esservi sottoposto a tortura, pene disumane e trattamenti degradanti.

Tortura

I rapporti di Amnesty International individuano nei servizi di sicurezza e intelligence nazionale (National Intelligence and Security Service – Niss), nelle forze armate e nella polizia i principali

¹Human Rights Watch, *Sudan- events of 2016* <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/sudan>.

²Amnesty International, Rapporto annuale 2016-2017 Sudan, <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/africa/sudan/>.



Antigone Onlus

attori responsabili di tortura e di altre violazioni gravi dei diritti umani³. La tortura è adoperata come strumento investigativo o di mero esercizio del potere: ne è un esempio il recente arresto effettuato da parte della polizia di tre uomini sospettati di aver commesso un furto nel sud del Darfur (31 agosto 2016)⁴. Di fronte alle pressioni degli agenti, uno dei tre arrestati ha confessato il reato; gli altri due invece, Mohamed Hussein e Zakaria Mohamed, si sono professati innocenti, venendo torturati, legati e percossi in posizione stress. Il giorno successivo sono stati ritrovati morti.

Pene disumane e trattamenti degradanti

Il rischio di essere sottoposto a trattamenti degradanti e di essere oggetto di pene disumane è in primo luogo causato dall'azione dell'autorità giudiziaria. Il codice penale sudanese, in accordo con la sharia - la legge islamica - prevede sia la pena di morte che pene disumane quali la flagellazione, l'amputazione di un membro, la lapidazione o l'esposizione pubblica del corpo dopo l'esecuzione. Si tratta di pene comunemente pronunciate: l'ultimo rapporto sullo stato dei diritti umani in Sudan elaborato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America ne riporta vari esempi, tra cui l'esecuzione di una pena pronunciata dalla Corte di KebeAwlia il 26 ottobre 2016, la quale prevedeva l'amputazione della mano destra di un uomo condannato per un furto di mobili dal valore complessivo di 1500 dollari⁵. Il 6 aprile dello stesso anno, poi, tre membri del Partito del Congresso, Ahmed Mohammed, Assim Omer e Mohamed Zain, sono stati condannati a 20 frustate per aver disturbato l'ordine pubblico, dopo che avevano criticato l'azione del governo - in un paese in cui il diritto d'espressione è sistematicamente violato.

Detenzione arbitraria e extra-giudiziaria

Casi di detenzione arbitraria, senza controllo alcuno da parte dell'autorità giudiziaria e durante i quali hanno luogo casi di tortura sono diffusi, come ha rilevato l'Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan, nominato dal Comitato per i diritti umani

³ ibidem.

⁴Rapporto dell'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan, 27 luglio 2017 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/225/57/PDF/G1722557.pdf?OpenElement>.

⁵Dipartimento di Stato statunitense, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Sudan 2016- rapporto sui diritti umani*. <https://documents-dds-ny.un.org/doc>.



Antigone Onlus

dell'ONU con risoluzione 33/26 e il cui rapporto, pubblicato nel 2017⁶, copre il periodo che va dal 28 settembre 2016 al 30 giugno 2017.

L'Esperto esprime inoltre preoccupazione per il fatto che figure come i difensori dei diritti, gli operatori umanitari, i membri dei partiti politici d'opposizione, i giornalisti, gli studenti e altri attori della società civile siano perseguiti, minacciati, arrestati, detenuti arbitrariamente, maltrattati e torturati dagli agenti dello Stato in ragione delle loro attività o delle loro opinioni⁷.

Nonostante le raccomandazioni dell'Esperto Indipendente di Amnesty International, la legge sudanese permette ancora, dopo l'introduzione del Sudan National Security Act⁸, avvenuta nel 2010, la detenzione fino a 4 mesi e mezzo senza controllo giurisdizionale. Alle persone detenute non è in generale garantito il diritto a consultare un legale, a vedere il personale medico o a incontrare i familiari.

Impunità

A fronte di torture e maltrattamenti le forze dell'ordine restano sistematicamente impunte. L'Esperto sottolinea nel suo rapporto come il Governo non effettui indagini, in particolare sui casi di tortura o sull'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza⁹.

Condizioni carcerarie

Il Sudan non ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti né il protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura di New York, che consente a organismi internazionali di visitare e monitorare i luoghi di detenzione¹⁰.

Un rapporto di Human Rights Watch attesta come all'interno delle carceri sudanesi siano frequenti i casi di stupro e altre violenze sessuali nei confronti di attiviste donne. La detenzione avviene in luoghi i cui standard materiali sono molto distanti dalle *Standard Minimum Rules for*

⁶Dipartimento di Stato statunitense, *Sudan 2016- rapporto sui diritti umani*.

⁷*Ibid.* p. 16, punto 87-c

⁸ National Security Act,

www.pclrs.com/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf.

⁹Rapporto dell'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Sudan, 27 luglio 2017p. 6.

¹⁰ UNCAT-OPCAT Status of Ratification, <http://indicators.ohchr.org/>.



Antigone Onlus

the Treatment of Prisoners delle Nazioni Unite, più note come *Mandela Rules*, anche quando ad essere detenuti sono dei minori.¹¹

Genocidi e conflitti armati all'interno del paese

Il quadro dei diritti umani risulta ancora più compromesso nelle regioni del Darfur, del Nilo Blu e del Sud del Kordofan, teatri di conflitti armati efferato. La presenza di fazioni armate in lotta e l'impunità dei torturatori di ambo le fazioni hanno fatto esprimere all'Esperto Onu forte preoccupazione per "la sicurezza dei cittadini e la protezione dei diritti umani", che risulta "minacciata dalla predominanza... di milizie appoggiate dal governo che agiscono nella più totale impunità".


Il Darfur è stato teatro di un genocidio in seguito al quale la Corte Penale Internazionale ha emesso nei confronti del presidente Omar Hassan al-Bashir due mandati d'arresto, uno nel 2009 e l'altro nel 2010, con le accuse di genocidio, crimini di guerra, tortura e crimini contro l'umanità, per gli atti commessi in qualità di capo delle forze armate nel corso delle operazioni volte all'eliminazione dei gruppi etnici Four, Masalit e Zaghawa¹². Il conflitto è tutt'ora in corso.

¹¹HumanRights Watch, *Sudan-events of 2016*, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/sudan> .

¹²Corte penale internazionale, *Al Bashir Case The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir* ICC-02/05-01/09, <https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir> .



Antigone Onlus



ANTIGONE
Per i diritti e le garanzie nel sistema penale

REPORT SULLA TORTURA IN TURCHIA

Numerosi organismi internazionali denunciano le diffuse e sistematiche pratiche di tortura e altri maltrattamenti in Turchia

Negli ultimi anni in Turchia è stato documentato un crescente numero di torture e maltrattamenti, inflitti a persone tenute in custodia in strutture di polizia e in altri luoghi di detenzione. Chiunque venga espulso, respinto o estradato in Egitto rischia pertanto di esservi sottoposto a tortura, pene disumane e trattamenti degradanti.

Secondo Amnesty International, numerosi abusi sono stati commessi a partire dal luglio 2015 in seguito alla riapertura delle operazioni antiterrorismo contro i militanti del PKK, partito separatista curdo, nel sud est della Turchia¹.

Nell'aprile 2016, il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCAT), ha espresso serie preoccupazioni per le numerose segnalazioni ricevute su "officiali delle forze dell'ordine coinvolti in torture e maltrattamenti dei detenuti accusati di presunte minacce alla sicurezza nella parte sud orientale del paese"². L'UNCAT ha espresso serie preoccupazioni anche per le varie segnalazioni ricevute su intimidazioni, persecuzioni e violenze commesse nei confronti di difensori

¹ Amnesty International, *Turkey: security operations in south-east turkey risk return to widespread human rights violations seen in the 1990s*, 30 giugno 2016, <https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/4366/2016/en/>.

² Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, (UNCAT), *Osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico della Turchia*, 2 giugno 2016, <http://www.refworld.org/docid/57a98fe64.html>.



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

dei diritti umani, giornalisti, avvocati e dottori per aver prestato assistenza a vittime di torture e maltrattamenti³.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha documentato diversi casi di uso eccessivo della forza, uccisioni, sparizioni forzate, torture, maltrattamenti, violenze sessuali, abusi verbali, violenze psicologiche, privazione di cure mediche emergenziali e dei beni di prima necessità nei confronti dei detenuti presunti terroristi⁴.

In seguito al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, mirato a destituire il presidente della repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan, l'uso di torture e maltrattamenti è ulteriormente aumentato. Human Rights Watch richiama l'attenzione sui molteplici casi di abusi, arresti arbitrari, sparizioni forzate e torture commesse da parte delle forze di sicurezza turche nei confronti degli autori del colpo di stato o di chiunque sia stato collegato al movimento anti-governativo. Le violenze riportate comprendono percosse, abusi verbali, denudamento dei detenuti, costrizione prolungata in posizioni di stress, deprivazione di cibo, acqua e sonno, abusi sessuali e minacce di stupro. Alcuni fra gli abusi registrati, sono stati commessi all'indomani del colpo di stato, altri nei mesi successivi. Le torture sono state inflitte in strutture occasionalmente adibite a centri di detenzione e in strutture di detenzione vere e proprie. Nella maggior parte dei casi, le torture inflitte miravano ad ottenere confessioni o a costringere i detenuti a coinvolgere o accusare altri individui⁵.

Il 20 luglio 2016, in seguito al tentato golpe, il governo turco ha dichiarato lo stato di emergenza⁶, emanando una serie di decreti per ampliare il raggio d'azione delle forze dell'ordine nella repressione di ogni potenziale oppositore governativo.

Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, in seguito ad una visita in Turchia intrapresa tra il novembre e il dicembre 2016, afferma che l'indebolimento delle salvaguardie, ha portato ad un maggior utilizzo di torture e maltrattamenti nei centri di detenzione⁷.

³ UNCAT, *Osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico della Turchia*.

⁴ Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Rapporto sulla situazione dei diritti umani nel sud est della Turchia, luglio 2015- dicembre 2016, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf.

⁵ Human Rights Watch, *A Blank Check: Turkey's post-coup suspension of safeguards against torture*, 25 ottobre 2016, <https://www.hrw.org/report/2016/10/25/blank-check/turkeys-post-coup-suspension-safeguards-against-torture>.

⁶ Lo stato di emergenza è stato poi rinnovato per altri quattro trimestri e in procinto di esser ulteriormente esteso per un altro trimestre a partire da ottobre 2017.

⁷ *Osservazioni preliminari e raccomandazioni del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti*, Mr Nils Melzer, sulla visita ufficiale in Turchia, novembre – dicembre 2016. Conferenza stampa (2 dicembre 2016),



Antigone Onlus

Nello specifico, i decreti prevedono:

- Un periodo di detenzione preventiva di 30 giorni;
- La possibilità di arresto per cinque giorni senza diritto a contattare un difensore legale;
- Il diniego di colloqui confidenziali fra i detenuti sospettati di reati di matrice terroristica e i loro avvocati;
- L'introduzione dell'immunità da persecuzioni penali per le forze dell'ordine che conducono operazioni di anti-terrorismo nel sud est del paese.

Tali misure hanno eliminato le principali tutele dei detenuti, permettendo pratiche precedentemente vietate, che hanno contribuito a facilitare la tortura e altri maltrattamenti.

Secondo il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, i decreti emergenziali hanno dato vita ad un illimitato potere discrezionale dell'autorità amministrativa ed esecutiva, che ha permesso il diffondersi del gran numero di violazioni dei diritti umani⁸.

Nel gennaio 2017, il governo ha emesso un decreto per ridurre il periodo massimo di detenzione preventiva a una settimana, con possibilità di proroga di altri sette giorni, e la durata dell'arresto senza diritto ad avvocato a 24 ore. Tali misure non hanno però sufficientemente frenato il numero di abusi commessi nei luoghi di detenzione⁹.

Clima di paura e diffusa impunità

Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, in seguito ad una visita in Turchia intrapresa fra il novembre e il dicembre 2016, afferma che "le ampie misure di sicurezza prese dal governo in risposta al fallito colpo di stato del luglio 2016 sembrano esser sfociate in un generale stato di intimidazione e sfiducia fra diversi segmenti della popolazione impedendo non solo ai detenuti e ai loro familiari, ma anche alla società civile, ai dottori e agli avvocati di presentare o prender parte a qualsiasi procedura legale che possa esser concepita, correttamente o erroneamente, in opposizione al governo e ai suoi funzionari". Il Relatore Speciale ha inoltre dichiarato che le vittime di tortura e maltrattamenti in Turchia raramente denunciano i loro aguzzini, per paura di ritorsioni nei loro confronti o nei confronti delle proprie famiglie e per una generale sfiducia

<http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20976>; Human Rights Watch, Turchia-Eventi del 2016, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey>.

⁸ Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state of emergency in Turkey, Strasburgo, 7 ottobre 2016, <http://www.refworld.org/docid/58120efb4.html>.



Antigone Onlus

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

Tel. +39.06.4511304 Fax +39.06.233215489

e. mail: segreteria@associazioneantigone.it

Sostieni Antigone con il 5X1000

CF 97117840583

www.associazioneantigone.it

nell'indipendenza dell'azione legale e della magistratura. Coloro che invece hanno presentato reclami formali, affermano che ad essi non è seguito alcun approfondimento da parte delle autorità giudiziarie¹⁰.

A ciò si è aggiunto, l'arbitrario allontanamento forzato di più di 4.000 persone fra giudici e pubblici ministeri, avvenuto nei giorni immediatamente successivi al colpo di stato. Tali congedi hanno reso ancora più inefficiente e complicato l'esame di eventuali reclami per torture e maltrattamenti¹¹.

Secondo la Commissione Europea, in Turchia "l'impunità resta uno dei principali problemi": nonostante il governo Erdoğan dichiarò una totale adesione alla politica di zero tolleranza sulla tortura, le accuse di abusi e maltrattamenti commessi dalle forze di sicurezza non vengono mai propriamente investigate o punite¹².

Condizioni carcerarie

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Stato statunitense, nei primi tre mesi dopo il tentato colpo di stato, la polizia ha tenuto in custodia più di 75.000 persone delle quali almeno 41.000 sono state inseguite formalmente arrestate¹³. Le carceri turche hanno così assistito a un rapido aumento del tasso di sovraffollamento registrando una capienza compresa tra il 125% e il 200% rispetto all'effettiva capacità¹⁴. I detenuti hanno spesso lamentato la mancanza di un adeguato accesso ad acqua potabile, cibo, riscaldamento, ventilazione e illuminazione¹⁵. Le scarse cure mediche e, in particolare, l'esiguo numero di dottori presenti in carcere, restano uno dei principali problemi registrati nelle strutture di detenzioni turche¹⁶.

⁹ Human Rights Watch, *In Custody. Police Torture and Abductions in Turkey*, 12 ottobre 2017, <https://www.hrw.org/report/2017/10/12/custody/police-torture-and-abductions-turkey>.

¹⁰ Osservazioni preliminari e raccomandazioni del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

¹¹ Human Rights Watch, *In Custody*.

¹² Commissione Europea, *Rapporto sulla Turchia 2016*, Bruxelles, 9 novembre 2016, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf.

¹³ Dipartimento di Stato statunitense, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, *Turchia 2016- rapporto sui diritti umani*.

¹⁴ Osservazioni preliminari e raccomandazioni del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

¹⁵ Dipartimento di Stato statunitense, *Turchia 2016- rapporto sui diritti umani*.

¹⁶ *ibidem*; UNCAT, *Osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico della Turchia*.



Antigone Onlus